



DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVICATE E DI GELO

Il Municipio di Rossa DECRETA:

1. In caso di neviccate, lo sgombero della neve e di eventuali accumuli di neve, provocati dal passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via, davanti agli stabili ed accessi sulle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari.
2. E' vietato gettare sulla strada pubblica la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato.
3. Durante le neviccate, o anche soltanto in caso previste precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati a veicoli dovuti al passaggio dello spazzaneve e/o alla rimozione forzata degli automezzi. **L'autorità comunale provvederà a far rimuovere i veicoli posteggiati in modo non conforme, addebitando le spese di trasporto ai proprietari degli stessi.**
4. I proprietari di stabili sono tenuti a dotare i tetti, sul lato verso le strade pubbliche e le piazze, di tegole portaneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose, causato dalla caduta di neve e di ghiaccio dai tetti dei loro stabili.
5. Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di autocarri, rimorchi, ecc., con materiale che provoca la caduta di liquidi sulle strade. È inoltre vietato lavare strade, scalini, piazzali, ecc, come pure automezzi in vicinanza di strade per evitare il gelo del fondo stradale, tranne i momenti in cui è escluso ogni pericolo di gelo.
6. Il Comune provvederà allo sgombero della neve, rispettivamente allo spargimento di sale o ghiaia sulle strade-stradine comunali all'interno della zona edificabile. Ciò, nei limiti dei mezzi tecnici e delle risorse umane a disposizione e secondo le circostanze.
7. I proprietari devono tagliare i rami e gli arbusti che sporgono dal confine privato. In caso di inosservanza, gli addetti al servizio provvederanno al taglio a spese dei proprietari. Il comune declina ogni responsabilità per eventuali danni alle piante. Le cinte ed i cancelli privati dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai

8. mezzi di sgombero; in caso contrario, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.
9. Si avvertono in modo particolare i genitori ed i bambini che è severamente proibito slittare e sciare sulle strade.
10. Il Municipio declina infine ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni subiti da automezzi, cose o da persone a seguito di ghiaccio o neve presente sulle strade.

Inoltre vi invitiamo ad osservare quanto segue:

DISPOSIZIONI INVERNO 2024/2025

Art. 44 Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStr) ***“obbligo di tolleranza”***

I fondi confinanti devono accogliere l'acqua, la neve, il ghiaccio e il ghiaietto della strada cantonale (...)

Art. 17 Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStr) ***“deposito di neve e ghiaietto”***

I proprietari dei fondi confinanti devono tollerare senza diritto ad un indennizzo il deposito di neve ai lati della strada cantonale in seguito al servizio invernale.

La neve ed il ghiaccio dei fondi confinanti e delle rispettive costruzioni ed impianti non possono essere gettati o depositati sulla strada cantonale.

I tetti inclinati verso la strada devono essere muniti di dispositivi idonei ad impedire lo scivolamento della neve e del ghiaccio.

Riteniamo che il rispetto delle disposizioni, oltre ad evitare sanzioni, permetterà d'instaurare una relazione di reciproca collaborazione fra cittadini ed addetti ai lavori.

Ogni violazione del presente decreto, sarà perseguita a norma della legislazione cantonale e comunale in materia.

IL MUNICIPIO DI ROSSA

Rossa, 18 novembre 2024